

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)706

Vol. 1978/0266

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 706 def.

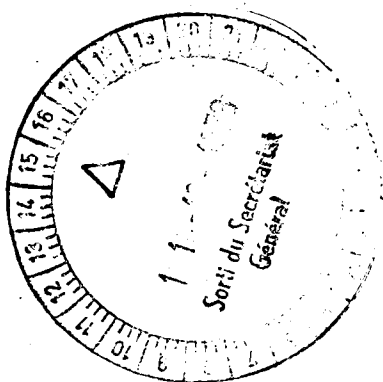
Bruxelles, l'8 dicembre 1978

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1358/77 che stabilisce
le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio
nel settore dello zucchero

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(78) 706 def.

RELAZIONE

Il regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero prevede, in particolare, che debba essere riscosso un contributo per i quantitativi di zucchero prodotti e smerciati nel limite delle quote massime. Nel caso quindi che lo zucchero greggio di barbabietola o di canna venga trasformato in zucchero bianco in un'altra impresa, il contributo è già esigibile al momento della vendita, considerata come smercio, dello zucchero greggio. Ora, un'impresa che disponga di vari stabilimenti, suscettibili di operare questa trasformazione in proprio, paga il contributo unicamente all'atto dello smercio dello zucchero trasformato in zucchero bianco.

Per garantire un eguale trattamento, è necessario quindi prevedere, in determinate condizioni, che il contributo sia riscosso in entrambi i casi unicamente all'atto dello smercio dello zucchero trasformato in zucchero bianco.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1358/77 che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974,

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 (2), in particolare

l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), del regola-

mento (CEE) n. 3330/74 prevede la riscossione di un contributo per compensare

le spese di magazzinaggio per lo zucchero e per taluni sciroppi fabbricati con

barbabietole o con canne raccolte nella Comunità;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1358/77 del

Consiglio, (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/78 (4),

(1) G.U. n. L 359 del 31.12.1974, pag. 1

(2) G.U. n. L 170 del 27.6.1978, pag. 1

(3) G.U. n. L 156 del 25.6.1977, pag. 4

(4) G.U. n. L 170 del 27.6.1978, pag. 3

prevede che questo contributo sia riscosso dai fabbricanti per i quantitativi di zucchero bianco o greggio e di sciroppi smerciati;

considerando che il contributo è esigibile, in linea di massima, all'atto dello smercio dello zucchero a fini di consumo; che occorre avvalersi di questo principio, per quanto possibile, anche nei casi in cui lo zucchero greggio prodotto da un'impresa sia raffinato in un secondo tempo da un'altra impresa;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1358/77 si aggiunga il seguente comma :

"In deroga al comma precedente, se lo zucchero greggio prodotto da un'impresa è raffinato in zucchero bianco da un'altra impresa la cui sede si trova nel medesimo Stato membro, lo Stato membro in oggetto rimborsa il contributo da quest'ultima impresa all'atto dello smercio dello zucchero".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica unicamente nei casi in cui non si sia ancora richiesto il pagamento del contributo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

SCHEDA FINANZIARIA

DATA : 30.11.1978

1. LINEA DEL BILANCIO INTERESSATA : Capitolo 11 del Bilancio STANZIAMENTI :

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO : Proposta di regolamento del Consiglio che completa il regolamento (CEE) n. 1358/77 che stabilisce le norme generali delle spese di magazzino nel settore dello zucchero

3. BASE GIURIDICA : Articolo 8 paragrafo 3 lettera a) del regolamento (CEE) n. 3330/74

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO : conseguire l'uguaglianza di trattamento dei produttori in caso di zucchero greggio smerciato ai fini del suo raffinaggio.

5. INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI	ESERCIZIO IN CORSO (78)	ESERCIZIO SEGUENTE (79)
5.0. SPESE			
- A CARICO DEL BILANCIO DELLA CEE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)	-	-	-
- A CARICA DELLE AMM.NI NAZIONALI	-	-	-
- A CARICO DI ALTRI SETTORI NAZIONALI	-	-	-
5.1 ENTRATE			
- RISORSE PROPRIE CEE	0	0	0
- SUL PIANO NAZIONALE			

ANNO ANNO ANNO

5.0.1 SCADENZE PLURIENNALI SPESE

5.1.1 SCADENZE PLURIENNALI ENTRATE

nihil

5.2 METODO DI CALCOLO

nihil

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO CREDITI INSCRITTI SUL CAPITOLO CORRESPONDENTE NEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONI SI/NO

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SI/NO

6.2 NECESSITO D'UN BILANCIO SUPPLEMENTARE SI/NO

6.3 CREDITI DA INSCRIVERE NEI BILANCI FUTURI SI/NO

OSSERVAZIONI :

Posticipazione della riscossione del contributo per le spese di magazzino di due mesi circa. Questa misura concerne un quantitativo massimo di 500.000 tonnellate di zucchero greggio.